



Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci del 30.11.2023

Alle ore 17,30 in prima convocazione ed alle ore 18,30 in seconda convocazione del giorno 30 novembre 2023, giusta convocazione del 3 novembre 2023, è stata indetta l'Assemblea Straordinaria dell'ASD Sci Club Stelutis presso la sede sociale sita in Viale XXIII Marzo 1848, numero 26 a Udine per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1)-Modifica allo Statuto Sociale

2)-Varie ed eventuali

Alle ore 18,30 constatato il numero legale, il Presidente Alessandro Chiarandini saluta i presenti e ricorda loro che l'Assemblea delle ore 17,30 è andata deserta in quanto non si è presentato alcun associato.

I soci aventi diritto sono quantificati in 50 persone (cinquanta) e i presenti in seconda convocazione risultano essere in numero di 6.

Il Presidente, prima di dare avvio all'Assemblea, propone di nominare Segretario della presente Assemblea il Sig. Roberto Dario Cieri. I presenti all'Assemblea, all'unanimità approvano per alzata di mano.

Alle ore 18,35 il Presidente dà inizio all'Assemblea Straordinaria.

1)- Modifica allo Statuto Sociale

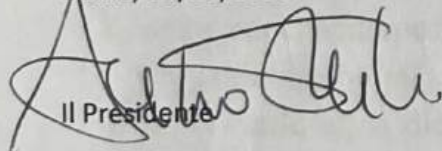
Il Presidente prende la parola e dà lettura dell'ordine del giorno riguardante le modifiche allo Statuto Sociale rese necessarie dopo l'entrata in vigore del D. lgs. 36/2021.

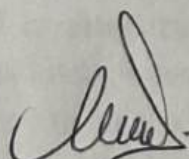
Dopo lettura e commento relativo alle modifiche richieste dalle nuove disposizioni normative, l'Assemblea approva le modifiche statutarie per alzata di mano all'unanimità deliberando le variazioni da apportare allo Statuto, che viene allegato al presente verbale e che il Presidente si incarica di depositare all'Agenzia delle Entrate di Udine entro il 30/06/2024.

2)-Varie ed eventuali

Il Presidente Sig. Chiarandini riprende la parola e dopo aver segnalato che non ci sono altri punti da trattare, invita l'Assemblea ad intervenire e porre eventuali domande. Ricontrato che nessun socio ha altro da dire, ringrazia tutti i presenti e alle ore 20,05 dichiara chiusa l'Assemblea.

Udine, 30/11/2023


Il Presidente


Il Segretario

REGISTRATO a UDINE il 05/05/2024
AL N° 982 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro ESENTE

* firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete

IL FUNZIONARIO
Biagio NAPP





ALLEGATO ALL'ATTO N°
REGISTRATO a UDINE II
SERIE S - PRIVATI I.R.A.

982
09/05/2024

* firma su delega della Direzione Provinciale
Gloria Prete



Associazione Sportiva Dilettantistica SCI CLUB STELUTIS

STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica ASD SCI CLUB STELUTIS. L'Associazione è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile e dal Dlgs. 36/2021 e ss. mm. ii. L'Associazione ha sede in Udine, Viale XXIII Marzo 1848, n. 26. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Art. 2 – Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democrazia della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche quali lo sci alpino, lo snowboard, lo sci di fondo. In tutte le discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche. L'associazione potrà, inoltre,

588
svolgere ogni altra attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, dal CIP, dagli organismi sportivi internazionali e dalle autorità governative demandate in materia di sport, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale. A tal fine l'associazione potrà svolgere:

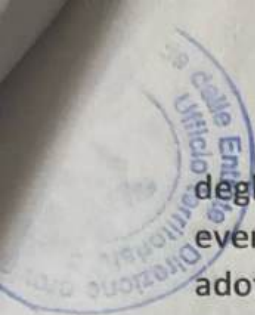
- a) attività di gestione e conduzione di impianti sportivi idonei alla pratica sportiva;
- b) organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambienti pubblici che privati;
- c) istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- d) organizzare inoltre iniziative volte all'aggregazione, come escursioni in ambiente montano e non, distribuite in tutto l'arco dell'anno. Si potranno altresì organizzare momenti di convivialità nello spirito dell'associazionismo;
- e) sussistendone i presupposti, l'associazione potrà gestire un punto di ristoro e vendere abbigliamento e materiale sportivo per i propri associati, frequentatori e terzi;
- f) realizzare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero;
- g) aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- h) organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, riunioni, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo e culturale in genere;
- i) pubblicare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari connessi all'attività sportiva e culturale in genere;
- l) partecipare ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

Art. 3 - Colori sociali

I colori sociali sono il celeste, bianco, rosso e verde

Art. 4 – Affiliazione

L'Associazione si potrà affiliare alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti compresi quelli del CONI, del CIP e



degli organismi sportivi internazionali. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dalle quote associative e dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 6 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) eventuali contributi del CONI, delle Federazioni, di Enti pubblici o di qualsiasi altra istituzione in genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e di attività secondarie e strumentali.

Art. 7 - Anno sociale

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 aprile e terminano il 31 marzo di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 8 – Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irrepreensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta al consiglio direttivo anche in formato elettronico. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività

sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e delle Istituzioni sportive in genere.



Art. 9 – Domanda di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate dal Presidente dell'associazione, il quale poi porta le domande alla ratifica del consiglio direttivo. Qualora l'istanza non fosse ratificata dal consiglio direttivo sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di associato ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale di cui al presente Statuto. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 - Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva. Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa annuale stabilita dal consiglio direttivo dell'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione. Tutti i soci maggiorenni esercitano il diritto di voto. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. Il diritto all'elettorato attivo e passivo verrà automaticamente acquisito dal socio



minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 12 - Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per morosità;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali;
- e) per comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. Le esclusioni di cui al presente articolo sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

art. 13 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Presidente
- c) il Presidente Onorario
- d) il Consiglio Direttivo

Art. 14 - Assemblea dei soci

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica a mezzo social media o in forma scritta, inviata ai soci all'indirizzo mail e/o telefonico comunicato in sede di ammissione. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni cinque anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) nominare il Presidente Onorario;

e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria è indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta avanzata. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 15 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A ciascun socio spetta un solo voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 23.

Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Sono ammesse le deleghe.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti

gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione. Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte di organismi sportivi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
- non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal CIP. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea ordinaria e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per sei volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in

carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal CIP.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, in presenza o a distanza, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) ratificare le domande di ammissione dei soci;
- 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- 5) adottare i provvedimenti di radiazione e/o esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- 7) attuare la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Art. 21 – Il Presidente – Vicepresidente – Segretario- Presidente Onorario

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario, eletto dall'assemblea ordinaria, è una figura istituzionale, non ha diritto di voto e non ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi.

Art. 22 - Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio/rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio/rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale attuata accanto all'attività istituzionale. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

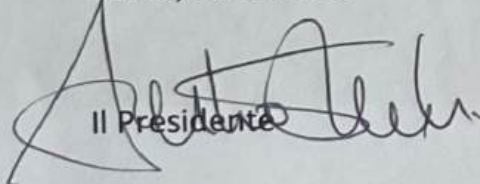
Art. 23 – Durata - Scioglimento

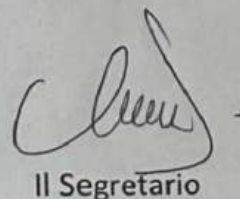
La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e del Dlgs. 36/2021.

Udine, 30.11.2023


Il Presidente


Il Segretario